



COMUNE DI MONTANARO

PROVINCIA DI TORINO



Regolamento per la disciplina delle entrate e dell'accertamento con adesione

Approvato con delibera del C.C. n. 68 del 28.12.2004

Modificato con delibera del C.C. n. 18 del 19/02/2007

Modificato con delibera del C.C. n. 8 del 15.03.2008

Modificato con delibera del C.C. n. 12 del 06.03.2010

Modificato con delibera del C.C. n. 11 del 16.04.2011

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	Pag. 3
---	--------

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

Art. 2 – Individuazione delle entrate	Pag. 3
Art. 3 – Aliquote, canoni, tariffe	Pag. 3

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 – Forme di gestione	Pag. 4
Art. 5 – Soggetto responsabile per la gestione delle entrate	Pag. 5
Art. 6 – Attività di verifica e di controllo	Pag. 6
Art. 7 – Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	Pag. 6
Art. 8 – Poteri Ispettivi	Pag. 7
Art. 9 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali	Pag. 7
Art. 10 – Versamenti e rimborsi	Pag. 7
Art. 11 - Compensazione	Pag. 8
Art. 12 – Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi	Pag. 8
Art. 13 – Notificazione degli atti	Pag. 9
Art. 14 – Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento	Pag. 9
Art. 15 – Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento	Pag. 9
Art. 16 – Sanzioni	Pag. 9

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 17 – Forme di riscossione	Pag. 10
Art. 18 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento	Pag. 10
Art. 19 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione	Pag. 11

TITOLO V ATTIVITA' CONTENZIOSA

Art. 20 – Tutela Giudiziaria	Pag. 12
------------------------------	---------

TITOLO VI STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 21 – Autotutela	Pag. 13
Art. 22 – Accertamento con adesione (Concordato)	Pag. 14

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Norme finali ed entrata in vigore	Pag. 16
---	---------

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, e ha lo scopo di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
2. Le disposizioni del regolamento sono dirette:
 - a) ad individuare le modalità di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate del Comune;
 - b) a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi;
 - c) a regolamentare l'istituto dell'autotutela e l'istituto dell'accertamento con adesione.
 - d) ad individuare competenze, procedure e responsabilità degli uffici preposti.
3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti.
4. Le norme del presente Regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia sia disciplinata nell'apposito, specifico regolamento, sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

Art. 2 – Individuazione delle entrate

1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono di natura tributaria e non tributaria.
2. Sono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
3. Sono entrate non tributarie tutte quelle che non rientrano nel comma due, quali canone e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Aliquote, canoni, tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tale fine

possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e comunque in modo che con il gettito venga assicurata anche parzialmente la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
3. In caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai commi precedenti nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente, salvo diversa disposizione legislativa.
4. L'Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate ed in sede di determinazione delle aliquote e delle tariffe.

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 - Forme di gestione

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità, la forma di gestione delle entrate di questo Ente, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, saranno svolte in una delle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1999, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La gestione delle riscossioni e dell'accertamento del tributo, può avvenire con le seguenti modalità:
 - in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata prevalentemente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 - affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. La forma di gestione prescelta per entrate, indicata nello specifico regolamento, deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n. 724.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

6. L' eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l' attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l' assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell' Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell' Amministrazione preposti alla difesa.

Art. 5 - Soggetto responsabile per la gestione delle entrate.

1. Il responsabile delle attività organizzative e gestionali generali delle entrate comunali è il Responsabile del settore, al quale le stesse risultano affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione.
2. Con Ordinanza Sindacale si provvede alla designazione di un Funzionario Responsabile specifico per ogni tributo di competenza del Comune, anche diverso dal Responsabile di cui al comma 1, scelto tra il personale dipendente, in caso di gestione diretta del tributo, tenuto conto dei requisiti attitudinali e professionali posseduti e della qualifica funzionale ricoperta.
3. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'impiego dei mezzi in dotazione utilizzando in modo razionale le risorse umane e materiali. Deve, inoltre, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
4. Al funzionario responsabile, salvo quando il servizio sia affidato a terzi, competono i seguenti adempimenti:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie)
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario,
 - e) dispone i rimborsi
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il soggetto incaricato e provvede al controllo delle attività svolte;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalla legge e regolamenti per l'applicazione del tributo.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5. lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

Art. 6 - Attività di verifica e di controllo

1. E' obbligo del Comune, o del soggetto delegato, verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titoli di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni e dei servizi pubblici con un'attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativi/ sanzionatorio.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e secondo quanto indicato all'art. 4, comma 2.
7. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione la Giunta Comunale attribuisce compensi incentivanti al personale addetto, in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Art. 7 -Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune o dal soggetto delegato, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati dalla legge.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo di autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà essere notificato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, con forma scritta e indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del

contribuente). Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
5. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15.12.1997, n.446, l'attività di accertamento è svolta dallo stesso soggetto in conformità al disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art. 8 - Poteri Ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui agli artt.6,7,8 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale o il soggetto delegato, si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purchè autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni dal rilascio della copia, osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche si svolgono durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

Art. 9 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio comunale competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi.

Art. 10 -Versamenti e rimborsi

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a €. 4,00 per anno.
2. I versamenti a titolo ordinario relativi ad entrate tributarie non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €. 4,00 per anno, ad esclusione dei versamenti riferiti, all'Imposta di pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni temporanee e al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a €. 12,00, comprensive di tributo, sanzioni ed interessi.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
6. In deroga al suddetto termine o ad altri eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il Responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Dove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.
7. L'Ufficio o il soggetto delegato dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
8. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione tra credito e debito dello stesso tributo a condizione che il credito sia certo, determinato, esigibile.
9. I rimborsi possono essere disposti anche d'ufficio qualora il diritto ad essi venga riscontrato direttamente dall'Amministrazione.

Art. 11 -Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà della compensazione di cui al comma precedente deve presentare un' istanza, indirizzata al funzionario responsabile del tributo, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione e il relativo periodo di imposta;
 - c) l'esposizione del credito da compensare distinto per anno d'imposta con estremi del documento di esigibilità e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione;
 - d) l'affermazione di non aver domandato il rimborso della quota versata in eccedenza, ovvero di voler avvalersi della compensazione in luogo del rimborso già richiesto.
3. L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo;
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
5. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.

Art. 12 - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi.

1. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 18 del presente regolamento, ovvero in forza

di provvedimenti di accertamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio attuale di interesse legale, previsto dall'articolo 1284 del codice civile.

2. Gli stessi interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste per le imposte erariali.
4. Gli stessi interessi sono riconosciuti a titolo di rimborso, sulle somme spettanti al contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13 -Notificazione degli atti

1. Gli atti di accertamento dei tributi locali, gli inviti di pagamento delle entrate extratributarie, gli atti risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela e dell'accertamento con adesione, ovvero quelli afferenti le procedure esecutive previste dal R.D. 639/1910, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante utilizzo di personale appositamente nominato dal dirigente dell'ufficio competente, individuato secondo le autonome forme di organizzazione dell'Ente, nei termini e limiti indicati dai commi 158 e 159 art. 1 della Legge n.296 del 27.12.2006.
2. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'art. 2 D.M Finanze dell'8.1.2001.
3. Le eventuali modifiche apportate al decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Art. 14- Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a €258,23.

Art. 15 -Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a €516,46.

Art. 16 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono quelle previste dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, nn.471, 472, 473, e s.m.i..
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario Responsabile, sulla base dei criteri di indirizzo per l'applicazione delle sanzioni amministrative, individuati dal Consiglio Comunale con specifico provvedimento.

TITOLO IV – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 17 - Forme di riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale mediante conto corrente postale, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati. Ricorrendone le condizioni operative la riscossione potrà avvenire anche mediante utilizzo del Mod. F24 o strumenti equivalenti.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata e agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune, dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.
5. Il Comune deve approntare idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento.
6. Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o ad altro soggetto gestore, per il primo anno di applicazione, dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite il concessionario della riscossione.
7. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
8. In caso di riscossione coattiva la notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 18- Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,

interessate da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento. In tal caso, verrà predisposto dall'ufficio un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.
3. Il Responsabile dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
 - a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di €5.000,00, deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.
6. In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in un'unica soluzione, maggiorate delle eventuali ulteriori spese di riscossione.

Art. 19 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione e definizione criteri di controllo delle comunicazioni di inesigibilità

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione dell'inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. L'attività di verifica delle comunicazioni di inesigibilità, trasmesse dal Concessionario al fine del discarico, ha luogo secondo i seguenti criteri di controllo, individuati ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 13.04.1999, n. 112:
 - a) fasce di importo
 - partite di ruolo di importo inferiore /uguale ad €25,00: nessun controllo;
 - partite di ruolo di importo compreso tra € 25,00 ed € 1.000,00: controllo del 70% delle partite, da selezionare mediante estrazione di un congruo numero di lettere dell'alfabeto sulla base delle quali individuare i soggetti da sottoporre a verifica, a cura del Funzionario Responsabile;
 - partite di ruolo di importo superiore/uguale a € 1000,00: controllo del 100% delle partite.
 - b) tipologia di soggetto iscritto: persona fisica/persona giuridica

- nell'ambito del criterio di cui al punto a) viene data precedenza alla persona giuridica.
4. Il Servizio, nell'ambito della propria autonomia gestionale e compatibilmente con le proprie capacità operative, valuterà alla luce di particolari situazioni in concreto esistenti, la possibilità di procedere al controllo di ulteriori partite di ruolo rispetto a quelle selezionate, sulla base dei criteri sopra indicati.
 5. Al termine del controllo, formale e di merito, il Funzionario Responsabile dispone la liquidazione delle quote risultate effettivamente inesigibili o, in caso contrario, provvede a notificare al concessionario interessato il provvedimento di diniego di scarico, contestando, con adeguata motivazione, le irregolarità rilevate.

TITOLO V- ATTIVITA' CONTENZIOSA

Art. 20 - Tutela Giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure del contenzioso in materia di entrate tributarie, ai sensi del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, il responsabile del settore è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore ovvero mediante l'assistenza di professionista abilitato.
2. Il responsabile del settore coltiverà la controversia in cassazione soltanto se ritenuta di particolare interesse e, in ogni caso, quelle caratterizzate da:
 - a) notevole rilevanza dei principi di diritto in discussione;
 - b) valore complessivo della controversia superiore a € 5000 o comunque in relazione all'economicità dell'azione da intraprendere, da valutarsi in relazione al caso specifico;
 - c) persistente e grave contrasto tra istruzioni dell'Amministrazione ed orientamento giurisprudenziale;
 - d) connessione con procedimenti penali nei quali l'Amministrazione si sia costituita parte civile;
 - e) apprezzabile consistenza numerica delle liti interessate (verrà in questo caso trasmessa la proposta più significativa relativa al cosiddetto "caso pilota");
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il soggetto delegato debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
4. Fermo quanto sopra stabilito per la gestione del contenzioso, il responsabile del settore potrà avvalersi, oltretutto delle risorse dell'ufficio anche di qualificate consulenze generali o per specifici argomenti. L'Ente può esternalizzare le attività relative al contenzioso tributario.
5. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

TITOLO VI – STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 21 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il funzionario responsabile titolare della risorsa o il soggetto delegato di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 467/1997, può annullare totalmente o parzialmente un proprio atto ritenuto illegittimo e infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio. Il contribuente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, resa alla pubblica amministrazione a sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato e ritenuto illegittimo fatta salva la possibilità di produrre ricorso in sede giurisdizionale con le modalità di cui al D.Lgs. 546/92.
3. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
4. L'atto di annullamento deve:
 - a) essere firmato dal responsabile della risorsa;
 - b) essere notificato al contribuente affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
 - c) essere motivato;
5. L'atto di annullamento può essere disposto anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso, nel caso di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, ed in particolare, nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - b) errore di persona o di soggetto passivo;
 - c) errore di calcolo nella liquidazione della somma dovuta;
 - d) errore sul presupposto del tributo;
 - e) preesistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - f) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) evidente errore logico.
6. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro;
 - e) costo presunto della soccombenza.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. Il responsabile non può essere chiamato a rispondere dell'eventuale soccombenza, fino a dimostrazione di dolo o di colpa grave nell'adozione dell'atto impugnato.

Art. 22 -Accertamento con adesione (Concordato)

1. L'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede la possibilità di adottare specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale da parte degli uffici nonché la possibilità di ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera b) , della Legge 23 dicembre 1996, n.662.
2. In tal senso sono adottate le seguenti disposizioni:

a) Ambito di applicazione

L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente.

Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile sia concordabile.

L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro il funzionario responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto, le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

L'accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:

- a.1** come strumento di formazione "ab origine" dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;
- a.2** come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento "ex post" del contribuente. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile della singola risorsa di entrata.

b) Procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione

Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997. L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.

b.1 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio:

L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

b.2 Procedimento ad iniziativa del contribuente:

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al punto b1) del presente articolo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente formula l'invito a comparire.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

c) Atto di accertamento con adesione

Se l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal responsabile della singola risorsa di entrata.

Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.

Nell'atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.

La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza e può essere concessa dal Responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Il Funzionario responsabile può respingere l'istanza qualora ricorrano fondati motivi di pericolo per la riscossione ovvero la somma risulti effettivamente modesta in rapporto alla capacità contributiva del contribuente.

d) Perfezionamento della definizione

Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data.

Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.

Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.

e) Effetti della definizione

All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione.

L'accertamento definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

A seguito della definizione dell'accertamento le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.

L'intervenuta definizione non esclude, però la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.

,M

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23- Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettagli e complemento della disciplina del presente regolamento generale, purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.